



Allegato 1 alla determinazione n. 324/2011 del 9 febbraio 2011

LEGGE REGIONALE N.8 DEL 11 MARZO 1998, ART. 23.

Aiuti per la perdita di reddito a favore delle aziende colpite da tubercolosi bovina nel periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2010.

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AGLI AIUTI





INDICE

- 1) OBIETTIVI GENERALI
- 2) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
- 3) PORTATA FINANZIARIA
- 4) CALCOLO DELLA PERDITA DI REDDITO E MISURA DEL CONTRIBUTO
- 5) CUMULABILITA'
- 6) SOGGETTI BENEFICIARI
- 7) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO PER IL MANCATO REDDITO
- 8) AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
- 9) ATTUAZIONE DEGLI AIUTI PER IL MANCATO REDDITO E ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE
- 10) DISPOSIZIONI FINALI





1. OBIETTIVI GENERALI

L'aiuto consiste in un compenso per le perdite di reddito derivanti dall'applicazione delle misure restrittive prescritte dall'autorità sanitaria pubblica nell'ambito del piano di eradicazione della tubercolosi bovina, nel periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2010.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica al regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006);

Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 – 2013 (GU C 319 del 27.12.2006);

Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, concernente "Norme per l'accelerazione della spesa delle risorse F.E.O.G.A. – Orientamento e interventi urgenti per l'agricoltura", in particolare l'art. 23 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere aiuti alle aziende agricole nel caso di danni alla produzione o ai mezzi di produzione derivanti da calamità, avversità atmosferiche, epizoozie e malattie vegetali;

Deliberazione n. 13/26 del 4 marzo 2008 allegato B, così come modificata dalla deliberazione n. 34/19 del 19 giugno 2008;

Deliberazione n. 32/25 del 15 settembre 2010 con la quale la Giunta regionale ha istituito un aiuto per le perdite di reddito delle aziende sede di nuovi focolai di tubercolosi bovina nel periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2010.

Decreto n. 2648DeCA/100 del 5 novembre 2010 – L.R. 11 marzo 1998 n. 8, art. 23 – Deliberazione della Giunta regionale n. 32/25 del 15 settembre 2010 – Aiuti per la perdita di reddito a favore delle aziende colpite da tubercolosi bovina nel periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2010 – Direttive applicative.

3. PORTATA FINANZIARIA

La disponibilità finanziaria destinata all'attuazione dell'intervento ammonta complessivamente a € 300.000,00.





4. CALCOLO DELLA PERDITA DI REDDITO E MISURA DEL CONTRIBUTO

L'aiuto è concesso una-tantum, in misura pari al 100% del valore della perdita di reddito, tenendo conto del periodo intercorrente, per ogni singola azienda, tra la data di emissione dell'ordinanza del sindaco per l'adozione delle misure restrittive e l'ordinanza di revoca delle misure stesse.

L'aiuto alle aziende è pari a € 1,60 per ogni giorno in cui non è presente una fattrice o , pur presente, non può essere fecondata.

Tale aiuto è calcolato, sulla base della stima della mancata produzione di carne rapportata a fattrice per ogni giorno di divieto di monta e di ripopolamento, fino ad un massimo di 180 giorni.

5. CUMULABILITA'

Gli aiuti previsti possono essere cumulati con altri indennizzi percepiti a diverso titolo dagli allevatori, a seguito delle misure restrittive disposte dall'Autorità sanitaria, fermo restando che la sommatoria degli stessi non può superare il 100% del valore della perdita.

Dall'importo dell'aiuto verranno dedotti gli importi eventualmente percepiti dagli allevatori nell'ambito di regimi assicurativi volontari o agevolati.

6. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare degli aiuti le aziende sede di focolaio che producono vitelli da ristallo e li mantengono fino all'età di 6 – 9 mesi per poi venderli ai centri di ingrasso regionali e nazionali. Le aziende come sopra individuate devono essere sede di focolai di tubercolosi bovina alle quali siano state applicate per ordine dell'autorità sanitaria pubblica le misure di restrizione previste dai piani di eradicazione della tubercolosi bovina nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO PER IL MANCATO REDDITO

Hanno titolo a presentare la domanda di contributo gli allevatori ai quali è intestato il registro di stalla, ovvero i detentori dell'allevamento che siano stati autorizzati per iscritto dal titolare del registro di stalla a richiedere e riscuotere il contributo.

La domanda debitamente compilata e sottoscritta deve essere indirizzata ed inoltrata all' Argea





Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive in viale Adua n. 1 – 07100 Sassari entro e non oltre il 15 marzo 2011 (farà fede il timbro postale).

8. AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

Le domande presentate prima della pubblicazione del presente bando sul sito ufficiale della Regione Sardegna ovvero oltre i termini saranno ritenute non ammissibili .

9. ATTUAZIONE DEGLI AIUTI PER IL MANCATO REDDITO E ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE

ARGEA Sardegna, ricevute le domande di aiuto per il mancato reddito, al fine dell'istruttoria, provvederà ad acquisire la seguente documentazione:

- copia dell'ordinanza del sindaco che stabilisce le misure sanitarie restrittive atte al risanamento del focolaio e ad impedire la diffusione della malattia;
- copia dell'ordinanza del sindaco di revoca delle misure sanitarie restrittive;
- Certificazione dell'Azienda sanitaria competente per territorio attestante la consistenza dei capi femmina in età fertile presenti in azienda alla data di apertura del focolaio, nonché il numero dei capi femmina in età fertile abbattuti;
- Certificazione dell'Azienda sanitaria competente per territorio attestante il pieno rispetto delle misure restrittive imposte ai sensi dell'articolo 9 del D.M. 15 dicembre 1995, n. 592 recante "Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini.

Completata l'istruttoria delle domande pervenute, ARGEA Sardegna inoltrerà all'Assessorato dell'Agricoltura la richiesta delle risorse necessarie per il pagamento dell'aiuto, rappresentando l'esatto fabbisogno determinato in base all'esito positivo di tutte le pratiche istruite.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente atto si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole.